



BILANCIO

La redazione del bilancio consolidato: nuovi limiti e le regole di base

di Andrea Soprani, Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

Bilancio consolidato

Le prescrizioni di legge e dei principi contabili da tenere presenti e l'esame della best practice di redazione

Scopri di più

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, che recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE (sulla rendicontazione di sostenibilità), si aprono nuove prospettive per molte aziende in **termini di semplificazione nella redazione dei bilanci** (tra cui anche quello consolidato), grazie ad un **innalzamento delle soglie dimensionali**.

Per quanto concerne il **bilancio consolidato**, infatti, l'[articolo 27, comma 1, D.Lgs. 127/1991](#), viene modificato **esonerando dall'obbligo di redazione** le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano, **su base consolidata**, 2 dei seguenti parametri:

- **totale degli attivi** di euro **25.000.000** (prima euro 20.000.000);
- **ricavi totali** di euro **50.000.000** (precedentemente euro 40.000.000);
- media di **250 dipendenti**.

È importante notare che, mentre le soglie relative all'attivo e ai ricavi sono state aumentate del 25%, il **limite relativo al numero dei dipendenti è rimasto invariato** per tutte le categorie.

La verifica dell'esonero può essere effettuata anche su **base aggregata** (ed è questo il **caso più ricorrente per gruppi che non hanno mai redatto un bilancio consolidato**), innalzando i limiti di fatturato e attivo del 20% (quindi attivi euro **30.000.000** e ricavi euro **60.000.000**).

Si ricorda che **l'esonero, per chi redige già un consolidato**, scatta al mancato superamento, per **2 esercizi consecutivi**, di **2 dei limiti** con la precisazione che **non è necessario che siano**, nei 2 esercizi, **sempre gli stessi parametri**, ma è sufficiente che **2 dei 3 vengano superati** (es. nel primo esercizio si superano i limiti di attivo e dipendenti e nel secondo quello di attivo e ricavi).

Per ciò che attiene, invece, **all'obbligo di redazione**, la interpretazione dottrinale pressoché uniforme, derivante dalla lettura contestuale dell'[articolo 25](#) (società obbligate) e dell'[articolo 27](#) (casi di esonero) fa concludere che, in caso di superamento dei sopracitati parametri in un



esercizio, **già da quell'esercizio** la società sia **obbligata a redigere il consolidato**.

Non è raro, tuttavia, che, nella prassi applicativa, le società **differiscano di un anno tale obbligo** nella considerazione, da scrivere in **nota integrativa**, che la società, pur avendo superato i limiti, non è ancora **pronta organizzativamente alla sua redazione**, stante la **possibile e rilevante** necessità di disporre dei dati necessari (es: informazioni circa gli utili infragruppo da eliminare), prendendosi una “*vacatio legis*” di **un anno per strutturarsi**.

Va ribadito, tuttavia, che **l'obbligo di legge decorre già dal primo anno** di superamento dei limiti ma, con quanto sopra riportato, si è voluto, comunque, rappresentare un comportamento che, **pur non essendo robustamente supportato né da prescrizioni di legge e opinioni dottrinali**, viene **riscontrato con una certa frequenza nella prassi**.

In ogni caso, di tale aspetto **la società controllante dovrà dare una adeguata informativa** nella nota integrativa del bilancio d'esercizio.

Potrà essere ovvio, ma è estremamente importante ricordare che, per poter redigere correttamente un bilancio consolidato, bisogna che i **bilanci delle partecipate e della controllante** rispettino alcuni requisiti di base, **senza i quali il passaggio dai dati aggregati a quelli consolidati**, pur avvenendo attraverso l'applicazione delle più corrette tecniche e dei metodi di consolidamento, non potrà dirsi adeguato per mancanza di **correttezza o di omogeneità** dei bilanci delle varie società del gruppo.

Prima di procedere all'applicazione delle necessarie rettifiche di consolidamento sarà, pertanto, necessario che i bilanci delle singole società siano **idonei a rappresentare in maniera uniforme** i risultati economici e patrimoniali conseguiti, in modo che la **rappresentazione del bilancio del gruppo**, come unica entità economica, **possa dirsi correttamente raggiunta**.

Si tratta di tutta una serie di operazioni che, tecnicamente, vengono definite **operazioni di preconsolidamento** che possono essere riassunte nelle seguenti categorie:

- **definizione dell'area** di consolidamento;
- **uniformità degli schemi** di bilancio, dei **principi contabili** e dei **criteri di valutazione**;
- **uniformità delle date di chiusura** dei singoli esercizi;
- **traduzione in moneta di conto** dei bilanci in valuta (nel caso di specie in euro);
- (talora) eliminazione dei rapporti di credito, debito, costo e ricavo tra **le società appartenenti al gruppo**.

A queste operazioni seguiranno, poi, le vere e proprie **attività di redazione del consolidato** che, sempre in estrema sintesi, comportano:

- scelta del **metodo di consolidamento** (integrale, del patrimonio netto, proporzionale – qui si tratterà solo del metodo integrale);
- **aggregazione** dei bilanci;



- **eliminazione del valore** d'iscrizione **delle partecipazioni** in imprese controllate, incluso nel bilancio della società controllante e, ove presente, nel bilancio delle altre imprese del gruppo, in **contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto** dell'impresa controllata, di pertinenza del gruppo;
- **eliminazione degli utili e perdite infragruppo**;
- **rilevazione** nel bilancio consolidato di eventuali **imposte differite e/o anticipate**, in conformità a quanto stabilito dal **principio OIC 25**;
- **analisi dei dividendi** consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di **evitare la doppia contabilizzazione degli utili** delle partecipate;
- trattamento contabile specifico per le **azioni della controllante** ove possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal **principio OIC 21**;
- **determinazione** della parte del **patrimonio netto** consolidato e del **risultato d'esercizio** consolidato **di spettanza dei soci di minoranza** delle partecipate consolidate (interessenze di terzi), al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato;
- **valutazione** nel bilancio consolidato **delle partecipazioni di controllo non consolidate**, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'[**articolo 28, D.lgs. 127/1991**](#), delle **partecipazioni di collegamento** e delle **partecipazioni a controllo congiunto** (attraverso l'applicazione del metodo del patrimonio netto o del metodo proporzionale).

Relativamente ai metodi di consolidamento si presenta di seguito uno **schema di sintesi delle varie metodologie applicabili**.

<i>Tipologia di legame con la capogruppo</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>	
Società controllata	<i>Metodo integrale</i>	<i>Sostituzione della partecipazione con il 100% delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi della società controllata ed emersione, nei casi di partecipazione non totalitaria, delle interessenze di terzi</i>
Società collegata	<i>Metodo patrimonio netto</i>	<i>Mantenimento della voce partecipazione anche in consolidato che viene adeguata sulla base dei risultati della società collegata e delle altre differenze emerse in sede di primo consolidamento</i>
Società a controllo congiunto (<i>joint venture</i>)	<i>Metodo proporzionale</i>	<i>Sostituzione della partecipazione con il pro-quota delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi della società partecipata</i>



Tipologia di legame con la capogruppo

Metodo di consolidamento

Metodo patrimonio netto

Come sopra

Risulta evidente come il **metodo principe di consolidamento sia quello integrale**, dove trova piena applicazione tutto quanto descritto per le **operazioni di preconsolidamento e consolidamento**, anche se una grande affermazione di fondo ci deve guidare quando **parliamo dei differenti metodi di consolidamento**.

L'affermazione è: **qualunque sia il metodo di consolidamento applicato, gli effetti patrimoniali ed economici di consolidamento della partecipata devono essere uguali.**

Quello che non risulterà uguale sarà, invece, la **rappresentazione in bilancio degli effetti del consolidamento**:

- solo il **metodo integrale** comporterà la rappresentazione di **tutti gli effetti direttamente ed esplicitamente negli schemi di bilancio** (in particolare, l'eliminazione completa delle operazioni infragruppo e l'emersione delle interessenze di terzi);
- il metodo del **patrimonio netto** comporterà, invece, la rilevazione di **tutti gli effetti economici e patrimoniali**, con l'unica contropartita del valore della **partecipazione** (senza **eliminare i saldi infragruppo** ed evidenziare eventuali interessenze di terzi);
- il metodo **proporzionale**, d'altro canto, rileverà **non al 100%** le attività, passività, costi e ricavi della partecipata, ma solo nella **percentuale di partecipazione**, con la conseguenza che **anche i rapporti infragruppo saranno eliminati pro quota e non saranno evidenziate le interessenze di terzi**. Anche questo metodo comporterà, invece, l'eliminazione del **valore della partecipazione** come nel metodo integrale (che, invece, rimane, come detto, presente nel bilancio consolidato nel **metodo del patrimonio netto**, seppur aggiustato degli effetti del processo di consolidamento).